Il **18 dicembre 2018**, quale componente della Commissione Servizi pubblici locali dell'ANCI, ho partecipato all'audizione della commissione Ambiente della Camera dei deputati, dove è incardinata la discussione della proposta di legge Daga e altri (AC 52) che reca "Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque".

Ecco alcune mie valutazioni sull'AC 52, dopo aver fatto rilevare che è pendente anche l'esame dell'AC 773 (tuttavia non in modo congiunto con il progetto di legge Dago) che a sua volta introduce "Princìpi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque".

L'integrale gestione "pubblica" del servizio idrico integrato deve essere obiettivo condivisibile. Tuttavia nell'AC 52 vanno sciolti alcun nodi e affinati alcuni passaggi:

1. (art. 8 e art.10) - L'opzione a favore dell'**Azienda speciale** non può rappresentare l'unica soluzione a disposizione degli enti locali. Il modello della **"società in house"** consente controlli altrettanto (e forse più) stringenti. La gestione in economia e comunque le piccole dimensioni demografiche non sono poi in grado di garantire la qualità e l'efficienza di un servizio così complesso: serve in ogni caso una gestione di **area vasta**, su scala che in linea di massima dovrebbe essere di ambito provinciale (o metropolitano).

2. (art. 12) - Un generale ricorso alla fiscalità generale (che di per sé non va escluso, anzi per taluni aspetti va ricercato) non deve però tradursi in un aumento della pressione fiscale. L'intervento della fiscalità generale dovrebbe essere finalizzato: innanzitutto per superare i divari territoriali, che sussistono, sul lato degli investimenti, tuttavia adottando un mix di soluzioni fra tariffa e fiscalità generale, anche per responsabilizzare l'utenza su un uso consapevole e "risparmioso" della risorsa.

3. L'AC 52 non sembra interessato a considerare i **costi ambientali** connessi con la tutela della risorsa idrica dal punto di vista idrogeologico al fine di poter oggi e in futuro fruire di un integro patrimonio ambientale là dove la risorsa si genera, ovvero quasi prevalentemente in zone montane soggette a frequenti dissesti. La sentenza della Corte costituzionale n. 67/2013 ribadisce che «la determinazione di un minimo della quota di investimento destinato alla tutela idrogeologica» rappresenta una delle «componenti di costo» per la determinazione della tariffa.

4. Quanto alla dimensione territoriale del servizio, suggerisco di inserire una **norma di salvaguardia ai sensi del comma 86 della legge 56/2014** (legge Delrio) per le Province montane di confine, alle quali, fra le funzioni fondamentali, spetta anche «la gestione di servizi legati alla specificità del territorio medesimo».

mb/